

DISTRETTO DI CINISELLO BALSAMO
*Comuni di Cinisello Balsamo, Bresso, Cormano,
Cusano Milanino*

Regolamento per l'assegnazione di Titoli sociali per garantire prestazioni e servizi

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 19.1.2004

INDICE

Capo I **Istituzione dei Titoli Sociali: Buoni e Voucher** **(condizioni generali)**

- art. 1 - I titoli Sociali
- art. 2 - Caratteristiche dei Titoli Sociali
- art. 3 - Soggetti aventi diritto
- art. 4 - Condizioni per l'accesso alle prestazioni
- art. 5 - Valore dei Titoli Sociali e delle risorse ad essi destinate
- art. 6 - Carattere della prestazione
- art. 7 - Tipologia dei progetti
- art. 8 - Pubblicizzazione
- art. 9 - Graduatoria per l'accesso ai Titoli Sociali
- art.10 - Durata della prestazione
- art.11 - Interruzione della prestazione
- art.12 - Il "Patto di collaborazione"

Capo II **Il buono socio – assistenziale**

- art.13 - Finalità
- art.14 - Tipologia di prestazioni finanziate dal buono socio – assistenziale
- art.15 - Assegnazione del buono
- art.16 - Valore individuale del buono
- art.17 - Prestazioni di assistenza e di cura sostenute dal buono socio – assistenziale
- art.18 - Buono individuale finalizzato a "Progetti collettivi"

Capo III **Il Voucher Socio – assistenziale**

- art.19 - Finalità
- art.20 - Tipologia di prestazioni finalizzate dal voucher socio – assistenziale
- art.21 - figure professionali autorizzate alla fornitura delle prestazioni
- art.22 - Agenzie fornitrici accreditate e modalità di accreditamento
- art.23 - Determinazione del costo unitario della prestazione
- art.24 - Stipula del "Contratto di collaborazione" con le agenzie scredate.
- art.25 - Procedure di assegnazione dei voucher socio – assistenziali
- art.26 - Quota di partecipazione a carico dell'utente
- art.27 - Revoca della scelta
- art.28 - Durata di utilizzo dei voucher
- art.29 – Entrata in vigore

Capo I

Istituzione dei Titoli Sociali: Buoni e Voucher (Condizioni generali)

Art.1 - I Titoli Sociali

1. Con riferimento all'art. 17 della L. 328 del l'8 Novembre 2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi sociali" e degli indirizzi emanati dalla Regione Lombardia con DGR n. VII/7069, nonché delle successive circolari esplicative, sono istituiti, nell'ambito degli interventi connessi alla realizzazione dei programmi attuativi del Piano di Zona distrettuale, i "Titoli sociali " per l'acquisto di servizi e prestazioni di natura sociale e assistenziale.

I Titoli Sociali si dividono fondamentalmente in due tipologie: a) Buoni socio-assistenziali; b) Voucher socio-assistenziali.

2. I suddetti titoli costituiscono uno strumento integrativo e/o alternativo dei tradizionali servizi strutturati e gestiti in economia o mediante affidamento a terzi, di competenza dei Comuni. Essi non sostituiscono né riducono la garanzia dei livelli essenziali di assistenza e l'efficacia degli altri servizi esistenti e strutturati, ma consentono, ove opportuno e conveniente, di operare con maggior flessibilità e versatilità per il soddisfacimento dei bisogni sociali dei cittadini appartenenti alle categorie fragili, garantendo, per quanto possibile, la possibilità di scelta da parte del cittadino utente.

Essi sono proposti e utilizzati all'interno di un progetto personalizzato, elaborato dal servizio sociale competente insieme ai destinatari, valutando di volta in volta l'opportunità a seconda delle caratteristiche del soggetto e del suo contesto familiare, della tipologia del bisogno, dell'integrazione con gli altri servizi, della tipologia, disponibilità e qualità delle risposte offerte, al fine di migliorare l'offerta di servizi integrati.

Art. 2 - Caratteristiche dei Titoli Sociali.

1. "I Titoli Sociali" potranno essere richiesti dagli aventi diritto a seconda della specifica tipologia di intervento nonché dalle caratteristiche del bisogno accertato, secondo la peculiarità delle prestazioni al cui acquisto gli stessi sono destinati, e precisamente:

- a) il "Buono socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale si sostiene l'impegno di familiari o appartenenti alle reti di solidarietà nell'accudire o fornire interventi di supporto, in maniera continuativa, a un proprio congiunto in condizioni di fragilità, attraverso l'erogazione di provvidenze economiche. Lo stesso buono può essere orientato a soddisfare anche i bisogni di soggetti in condizioni di fragilità nell'ambito di progetti personalizzati definiti dai Servizi Sociali dei Comuni,
 - b) il "Voucher socio-assistenziale" è un titolo per mezzo del quale è possibile acquistare pacchetti di prestazioni sociali erogate da parte di agenzie o personale professionalmente specializzati e allo scopo accreditati.
2. Per l'attuazione di progetti complessi, che richiedano tipologie di prestazioni differenziate, è possibile erogare pacchetti congiunti di buoni, voucher e servizi, agli stessi utenti, per un ammontare complessivo massimo determinato in relazione al progetto.
 3. L'erogazione dei buoni e voucher, pur essendo rigorosamente individuale e legata a interventi individualizzati, potrà anche attuarsi a favore di cittadini inseriti in programmi o progetti coinvolgenti gruppi, liberamente associati, per progetti di mutuo aiuto.

Art. 3 - Soggetti aventi diritto.

1. Hanno diritto ad ottenere Titoli Sociali i cittadini residenti nei Comuni del Distretto (Cinisello Balsamo, Cusano Milanino, Cormano e Bresso) di presentazione dell'istanza e appartenenti alle sottoindicate categorie fragili:
 - adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali;
 - malati terminali o affetti da gravi patologie;
 - disabili;
 - malati psichici;
 - emarginati sociali con problemi di dipendenza da alcol o sostanze tossiche;
 - adulti in difficoltà di integrazione sociale e lavorativa;
 - persone in situazione di povertà estrema;
 - minori con difficoltà educative e relazionali;
 - famiglie con esigenze di sostegno alla genitorialità;

Art. 4 - Condizioni per l'accesso alle prestazioni

1. Le condizioni che danno diritto a richiedere le suddette prestazioni, sono, oltre al bisogno accertato e alla residenza:
 - a) rientrare nei limiti della condizione economica, nei casi previsti, non superiore a quello stabilito ai fini ISEE dalla Giunta Comunale;
 - b) non essere fruitori di servizi, prestazioni, contributi economici e altri benefici finalizzati alla copertura dello stesso tipo di bisogno. I buoni o voucher possono comunque essere assegnati a coloro che già godono di un servizio

pubblico quando questo non sia sufficiente a coprire il bisogno ovvero per la parte dei servizi integrativi o complementari richiesti dal progetto di assistenza concordato con il servizio sociale comunale.

- c) non hanno diritto a percepire Titoli Sociali gli appartenenti alle suddette categorie i quali siano ricoverati presso strutture residenziali;

Art. 5 - Valore dei Titoli sociali e delle risorse ad essi destinate

1. L'Amministrazione Comunale, sentite le proposte dell'Ufficio di Piano per l'attuazione del Piano di Zona distrettuale, in relazione all'analisi dei bisogni rilevati sul territorio, delibera ogni anno:

- a) l'ammontare complessivo delle risorse destinate alle prestazioni da soddisfare mediante i Titoli Sociali, distinte tra quote destinate ai "Buoni socio-assistenziali" e quote destinate ai "Voucher socio-assistenziali";
- b) la ripartizione delle quote destinate alle singole aree d'intervento (anziani, disabili, minori, povertà ecc.);

2. Con lo stesso criterio, in presenza di accertate esigenze che lo rendano opportuno, l'Amministrazione Comunale può, nel corso dell'anno, modificare le suddette ripartizioni e ammontare.

Art. 6 - Carattere della prestazione

1. A seconda del bisogno espresso dal richiedente, il servizio sociale competente, elabora, con i destinatari, il progetto di intervento personalizzato necessario a fornire la risposta adeguata, individuando qualità e quantità delle prestazioni necessarie.

2. Ove non sia possibile soddisfare il bisogno espresso per mezzo dei servizi erogati dal Comune, secondo le forme previste dall'art. 113 del T.U. 267/2000, e/o su richiesta dell'utente, il servizio sociale determinerà il tipo di Titolo Sociale più funzionale a rendere la prestazione, tenendo conto della tipologia delle prestazioni necessarie per l'attuazione del progetto di assistenza, cura, integrazione sociale o altro, e delle caratteristiche della persona e del suo contesto familiare. Il Servizio Sociale determinerà, pertanto, se il servizio debba essere costituito da buoni, voucher, o da una combinazione degli strumenti, ivi compresi i servizi direttamente erogati dal Comune, tenendo conto, ove possibile, della preferenza del cittadino richiedente.

3. Nel caso in cui il beneficiario stia utilizzando o necessiti titoli o servizi di natura sociosanitaria erogati dall'ASL, il progetto personalizzato dovrà necessariamente prevedere una integrazione tra il Servizio Sociale del Comune e il Distretto dell'ASL in specie l'UVM (unità di valutazione multidisciplinare). Tale integrazione dovrà

realizzarsi attraverso strumenti concordati con l'ASL e dovrà riguardare sia le fasi di realizzazione che di verifica.

Art. 7 - Tipologia dei progetti

1. I progetti sono, di norma, individuali e personalizzati, come del resto l'erogazione dei titoli sociali, tuttavia, in particolari casi e per il raggiungimento ottimale degli scopi, gruppi di utenti, richiedenti la stessa tipologia di prestazioni possono proporre progetti collettivi di assistenza, ove tale comunanza di obiettivi sia finalizzata alla migliore realizzazione degli scopi, da realizzare anche attraverso il mutuo aiuto. Per la realizzazione dei progetti comuni, i soggetti richiedenti, possono associarsi tra loro e/o avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato sociale del territorio nonché di prestatori d'opera qualificati

2. In ogni caso i progetti individuali, nell'ambito di un complessivo progetto collettivo, dovranno essere concertati con il servizio sociale che dovrà accertarne la messa in rete, la maggiore efficacia, la convenienza, per ciascuno dei singoli soggetti, a far parte del progetto collettivo, piuttosto che ad uno meramente individuale. I cosiddetti progetti "collettivi" saranno finanziati per un ammontare di buoni e/o voucher corrispondente alla somma complessiva dei titoli sociali spettanti a ciascuno degli aventi diritto inseriti nel progetto.

3. L'adesione a un progetto collettivo (cioè di gruppi liberamente associati per il raggiungimento degli obiettivi di assistenza reciproca) piuttosto che a uno individuale non comporta alcuna priorità nell'accesso ai titoli per l'acquisto delle prestazioni, per accedere alle quali ciascuno dovrà risultare in posizione utile nella graduatoria all'uopo definita.

Art. 8 - Pubblicizzazione

L'Amministrazione Comunale pubblicizzerà, nelle forme ritenute più opportune, le modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni acquisibili a mezzo dei titoli sociali.

Art. 9 - Graduatoria per l'accesso ai Titoli sociali

L'opportunità di introdurre una graduatoria per l'accesso ai Titoli Sociali sarà definita e normata all'interno dei singoli sub – regolamenti successivi.

Art. 10 - Durata della prestazione

1. La durata delle prestazioni a mezzo di utilizzo di titoli sociali assegnati agli utenti sarà pari a quella del progetto definito dal servizio sociale competente. In ogni caso, ogni progetto dovrà essere riverificato non oltre il 12° mese di durata per l'eventuale

riconferma o interruzione, nonché per l'accertamento del mantenimento del possesso dei requisiti.

2. La prestazione potrà essere interrotta, ridotta, aumentata o modificata, più o meno sostanzialmente nei suoi contenuti, sulla base degli obiettivi conseguiti dal progetto, la sua idoneità o meno alle finalità perseguite, il mutamento delle condizioni e circostanze che lo hanno motivato.

Art. 11 - Interruzione della prestazione

1. La prestazione potrà essere interrotta dal Comune, anche prima del termine concordato, quando ricorrano le seguenti circostanze:

- raggiungimento dello scopo e cessazione del bisogno;
- acquisizione di altre risorse da parte del beneficiario tali da renderlo autonomo in proprio;
- mancato rispetto degli obiettivi concordati;
- perdita dei requisiti;
- utilizzo improprio delle risorse assegnate (in particolare per quanto concerne i "buoni").

2. L'interruzione avrà decorrenza dal momento dell'accertamento d'ufficio della sussistenza delle suddette condizioni e sarà comunicata per iscritto con lettera raccomandata r.r. all'interessato. Nei casi in cui l'interruzione immediata del beneficio sia pregiudizievole per la salute dell'utente essa sarà disposta nei termini temporali utili a garantire la tutela del soggetto interessato.

3. Coloro che ritenessero di ricorrere avverso il provvedimento di revoca della prestazione potranno presentare ricorso motivato per iscritto, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di interruzione, indirizzandolo al Dirigente competente, il quale, entro i successivi 30 giorni dalla data di ricezione del ricorso, provvederà a rispondere in merito all'accoglienza o al rigetto motivati del ricorso stesso. Ove le motivazioni del ricorso fossero riconosciute valide la prestazione verrà immediatamente ripristinata e, ove fosse accertato il bisogno, sarà reintegrato anche il periodo di interruzione intervenuto. Il Comune, d'altro canto, si riserva, ove ne ricorrano le circostanze e l'interesse, ad agire per la restituzione delle risorse economiche indebitamente percepite non esclusa l'azione legale.

Art. 12 - Il "Patto di collaborazione"

1. Per il raggiungimento degli scopi previsti dal progetto assistenziale per il quale vengono assegnati i Titoli di servizio sarà richiesta la sottoscrizione di un "Patto di collaborazione" tra i soggetti interessati (Comune, assistito, familiare avente cura, altro caregiver ecc.). Il mancato rispetto del patto potrà comportare la revoca o modifica del progetto, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 del presente regolamento.

Capo II

Il Buono socio-assistenziale

Art. 13- Finalità

1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio assistenziali, si definiscono specificamente le finalità del buono socio-assistenziale in relazione alle competenze dei Comuni in materia di assistenza sociale.
2. La finalità principale del buono è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo contributi finalizzati a garantire beni essenziali al vivere civile.
3. Il buono consiste nella erogazione di un contributo monetario finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato che consenta il permanere di un soggetto fragile presso la propria abitazione, ovvero l'attuazione di interventi miranti al superamento della situazione di fragilità.

Art. 14 - Tipologia di prestazioni finanziate dal buono socio-assistenziale

1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al precedente Capo I, art. 3, possono richiedere al Comune l'assegnazione di buoni socio-assistenziali per finanziare le seguenti attività.
 - a) cura e assistenza generica per il mantenimento a domicilio di anziani, disabili, malati terminali, malati psichici, adulti non autosufficienti, minori;
 - b) spese di trasporto e accompagnamento per e da istituti di cura, specialistici, scolastici, educativi, ricreativi, di integrazione sociale ecc;
 - c) acquisto di pasti, derrate alimentari, beni di prima necessità a favore di soggetti poveri o bisognosi;
 - d) vacanze o soggiorni terapeutici, ricreativi, educativi, a favore di anziani, disabili, non autosufficienti, minori disagiati, persone con progetti di recupero alla salute;
 - e) acquisto di strumenti o materiale indispensabile all'educazione, all'istruzione, alla vita sociale, alla promozione del benessere e alla salute;

Art. 15 - Assegnazione del buono

1. L'assegnazione del buono avviene sulla base di quanto stabilito in termini generali al precedente Capo I, in particolare agli artt. 4, 6 e 7. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un buono periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) finalizzato a coprire tale bisogno soprattutto attraverso l'impiego di risorse familiari o fornite dalla rete degli organismi no-profit del territorio o acquistate da prestatori d'opera in forma legale. La cessazione dell'erogazione del buono potrà essere disposta ai sensi di quanto previsto nel precedente Capo I, art. 11.

Art. 16 - Valore individuale del buono

1. Il valore del buono assegnato viene determinato tenendo conto dei seguenti fattori.

- a) disponibilità di cui al precedente Capo I, art. 5 per quanto riguarda il valore massimo dei singoli buoni mensili come definito nei singoli sub – regolamenti;
- b) livello del bisogno determinato nei singoli sub-regolamenti per area di intervento e comunque tenendo conto della situazione economica (ISEE) e di quella socio-sanitaria del richiedente e del nucleo familiare convivente considerato, ove previsto.

Art. 17 - Prestazioni di assistenza e di cura sostenute dal buono socio-assistenziale

1. Il buono socio-assistenziale è destinato prioritariamente a finanziare i progetti di cura e assistenza a favore della persona fragile bisognosa di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'art. 14.

Tali progetti possono essere realizzati da :

- familiari o affini conviventi con il soggetto bisognoso che dimostrino di dedicare il loro tempo e mezzi per le funzioni richieste;
- familiari e affini, non conviventi, che dimostrino di provvedere all'assistenza dei propri congiunti in modo continuativo e funzionale al bisogno;
- persone appartenenti alla rete del volontariato, sia singoli che associati, purché in possesso dei requisiti richiesti.

Tra i familiari e affini saranno considerati, prioritariamente, quelli conviventi. Tra i non conviventi sarà riconosciuta la priorità per le prestazioni di assistenza ai parenti o affini più stretti.

Art. 18 - Buono individuale finalizzato a "Progetti collettivi"

1. Fermo restando il carattere individuale del buono e tenuto conto di quanto indicato al precedente Capo I, art. 7, sulla tipologia dei progetti secondo il principio che mira alla valorizzazione delle autonome risorse degli individui, singoli o associati, delle famiglie e della rete formale e informale delle organizzazioni di volontariato e no-profit in genere, gli aventi diritto e titolari di un bisogno accertato potranno presentare al servizio sociale, e/o concordare con esso, progetti coinvolgenti gruppi di soggetti aventi comuni bisogni o problematiche, finalizzati al conseguimento di un obiettivo comune.

2. Per la realizzazione di tali progetti i soggetti beneficiari del buono potranno avvalersi, in modo associato, di comuni risorse reperite sul territorio (spazi, volontari, ecc.), cui dovranno aggiungere il valore dei singoli buoni assegnati allo scopo. Rientrano in questa tipologia di progetti quelli di mutuo aiuto finalizzati a mettere in sinergia le risorse personali e familiari tali da sviluppare un effettivo "valore aggiunto" atto a massimizzare il risultato conseguibile dal sostegno economico accordato.

3. Resta assodato che il buono assegnato per i "Progetti collettivi" dovrà essere utilizzato esclusivamente per le finalità stabilite nel progetto, secondo un programma sottoscritto da tutti gli aderenti al progetto stesso. L'inadempienza non motivata da parte di uno o più aderenti al progetto, comporterà per gli stessi la revoca del buono secondo le modalità previste al Capo I, art.11 del presente regolamento.

4. I soggetti singoli che decidono di uscire dal progetto potranno farlo non prima di quanto stabilito nel progetto stesso, salvo gravi motivi documentati che attestino l'impossibilità di beneficiare delle prestazioni o l'inadeguatezza delle stesse nel caso specifico.

I soggetti che usciranno dal Progetto collettivo potranno continuare a fruire del buono solo a fronte di un progetto individualizzato debitamente concordato con il servizio sociale.

5. Nell'ambito del progetto collettivo saranno definiti i sistemi di monitoraggio e di controllo da parte del Comune necessari ad accertare il raggiungimento delle finalità stabilite. L'accertato venir meno di tali finalità potrà comportare l'interruzione del progetto collettivo e il ripristino eventuale del buono sulla base esclusiva di progetti individualizzati, fatta salva la loro definizione ex novo.

Capo III Il Voucher Socio-assistenziale

Art. 19- Finalità

1. Fatto salvo quanto specificato nel precedente Capo I, in relazione alle condizioni generali per l'istituzione di prestazioni comunali a mezzo Buoni e Voucher socio

assistenziali, si definiscono specificamente le finalità dei voucher socio-assistenziale in relazione alle competenze dei Comuni in materia di assistenza sociale.

2. La finalità principale del voucher è quella di favorire il sostegno delle funzioni di cura e assistenza dei soggetti fragili per il loro mantenimento a domicilio o, comunque, per evitarne o ritardarne l'istituzionalizzazione, per contrastare i fenomeni di emarginazione e di povertà, fornendo il supporto per l'acquisto di servizi finalizzati a garantire il benessere del beneficiario.

3. Il Voucher socio-assistenziale è un titolo di servizio finalizzato esclusivamente all'acquisto di pacchetti di prestazioni assistenziali prettamente specialistiche o qualificate, erogabili solo da personale dotato di adeguata professionalità e fornito da agenzie profit o no-profit, appositamente accreditate.

4. Le prestazioni fornite dal voucher socio-assistenziale possono essere sostitutive o integrative di quelle erogate o erogabili dai servizi gestiti dal Comune, secondo le forme previste dall'art. 113 del T.U. 267/2000, e possono essere scelte dall'utente all'interno di una gamma di possibilità (ove consentito dall'offerta del mercato e dai livelli di accreditamento possibili) resa pubblica dal servizio sociale comunale.

5. Il Servizio sociale comunale, verificato lo stato di bisogno e definito il progetto individualizzato, valuta l'opportunità di erogare un voucher periodico (in genere mensile e di durata conforme al bisogno accertato) o per pacchetto di prestazioni.

Art. 20 - Tipologia di prestazioni finanziate dal voucher socio-assistenziale

1. I cittadini appartenenti alle categorie indicate al Capo I, art. 3 del presente regolamento, possono richiedere al Comune l'assegnazione di voucher socio-assistenziali per l'acquisto delle sottoindicate prestazioni:

- a) prestazioni di Assistenza Domiciliare a favore di adulti e anziani non autosufficienti parziali e totali, disabili, malati terminali o affetti da gravi patologie, malati psichici, minori a rischio o privi di adeguato supporto familiare;
- b) prestazioni di Assistenza Educativa domiciliare e territoriale fornita a disabili, malati psichici, minori a rischio o privi di supporto familiare adeguato;
- c) prestazioni di attività formativa, orientamento, istruzione, tutoraggio, volte all'integrazione sociale, culturale e lavorativa a favore di minori, adulti in difficoltà o con problemi di reinserimento sociale, lavorativo e di recupero alla salute;
- d) prestazioni di animazione finalizzate all'integrazione sociale su progetti mirati a favore di minori, disabili, malati psichici e anziani,
- e) prestazioni di consulenza psicologica (non di competenza del SSN) a favore di minori, disabili, anziani, famiglie, giovani e adulti a rischio di emarginazione.
- f) Inserimento presso centri diurni, di accoglienza e semiresidenziali per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà;
- g) Servizi di trasporto per minori, anziani, disabili e adulti in difficoltà .

Art. 21 - Figure professionali autorizzate alla fornitura delle prestazioni

Le amministrazioni comunali, all'interno dei criteri e delle procedure per l'accreditamento, definiranno con precisione le figure professionali autorizzate alla erogazione delle diverse prestazioni di cui al precedente art. 20.

Art. 22 - Agenzie fornitrici accreditate e modalità di accreditamento

1. Le agenzie fornitrici delle prestazioni all'uopo accreditate, in via provvisoria e fatta salva diversa futura definizione dei criteri negli specifici sub-regolamenti delle AA.CC. e da parte della Regione Lombardia, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti essenziali:

- a) possesso della "Carta dei servizi" (in via transitoria e limitatamente alla fase di avvio delle prestazioni, le agenzie in possesso di tutti i successivi requisiti richiesti, potranno partecipare dichiarando di impegnarsi a dotarsi della carta dei servizi entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente sub-regolamento, a pena di esclusione in caso di inadempienza);
- b) certificazione di buon esito dei servizi erogati da parte di almeno una Amministrazione Pubblica affidataria del servizio, della durata da definirsi negli specifici sub-regolamenti;
- c) rispetto dei contratti di categoria dei lavoratori dipendenti o prestatori d'opera e delle leggi che regolamentano i rapporti di lavoro;
- d) rispetto degli standard qualitativi e quantitativi nei servizi forniti, attestati secondo le modalità individuate e rese pubbliche per singoli servizi per l'accesso agli accreditamenti.

Art. 23 - Determinazione del costo unitario della prestazione.

1. Per ciascuna tipologia di prestazione verrà determinato un costo medio per unità di prestazione (di norma il costo sarà orario, ma, per prestazioni di durata minore, sarà fissato un costo minimo per frazione di ora). Al fine di definire il costo medio delle prestazioni, i Comuni formuleranno le loro proposte tenendo conto dei valori di mercato per i servizi erogati nell'ambito della zona ASL 3 e definiranno il prezzo da proporre alle agenzie accreditate, tenendo conto della necessità di garantire alle accreditate la possibilità del rispetto dei Contratti di categoria per il personale impegnato in rapporto alle prestazioni richieste.

2. Le Amministrazioni Comunali si riservano la facoltà di limitare il numero delle agenzie accreditate per ragioni legate alla specificità dei servizi, alla convenienza, alla qualità ed economicità derivanti dall'entità delle risorse impiegate, secondo criteri che saranno comunicati negli avvisi pubblici di accreditamento.

3. Nei casi eccezionali in cui la particolare specificità e urgenza del progetto individuale formulato dal servizio sociale a favore del soggetto bisognoso non renda

possibile il ricorso alla libera scelta del mercato e, comunque, la tipologia delle prestazioni debba e possa essere fornita da un solo fornitore, ai sensi e per analogia con la casistica prevista dall'art. 7 del D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 157 ("Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi"), il voucher sarà finalizzato all'acquisto della prestazione dall'unico fornitore avente le caratteristiche richieste.

Art. 24 - Stipula del "Contratto di collaborazione" con le agenzie accreditate.

1. Le agenzie accreditate, ammesse alla fornitura delle prestazioni, sottoscriveranno, tramite i loro legali rappresentanti, con i Dirigenti dei Settori Comunali autorizzati dalle singole A. C., un "Contratto di collaborazione" per la fornitura delle prestazioni a mezzo voucher nel quale saranno definiti i compiti, gli impegni e gli obblighi reciproci per il rispetto degli accordi pattuiti.

2. L'agenzia accreditata cui il cittadino si rivolge deve firmare per accettazione il "Patto di collaborazione" di cui all'articolo seguente, che definisce le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste tramite voucher.

Art. 25 - Procedure di assegnazione dei voucher socio-assistenziali

1. I voucher vengono assegnati agli aventi diritto secondo le procedure stabilite dalle condizioni generali di cui al Capo I del presente regolamento. Una volta definito il progetto d'intervento e stabilita la quantità di prestazioni richieste per la sua attuazione, il servizio sociale stipula il "Patto di collaborazione" con il richiedente: tale patto definisce il progetto personalizzato, le regole cui il cittadino dovrà attenersi nell'uso dei voucher nonché gli obblighi del Comune nei suoi confronti, le finalità e le modalità di erogazione delle prestazioni richieste da parte dell'agenzia, le modalità di controllo e verifica sia quantitativa che qualitativa delle prestazioni da parte dell'Amministrazione.

2. Il cittadino beneficiario eserciterà la scelta dell'agenzia cui intende rivolgersi sottoscrivendo una apposita dichiarazione e riceverà un ammontare di voucher da spendere per le finalità pattuite.

Art. 26 - Quota di partecipazione a carico dell'utente

1. Il progetto definito e concordato con il servizio sociale comunale sarà costituito da un ammontare complessivo di prestazioni corrispondenti a un certo numero di voucher, aventi un valore pari al costo delle prestazioni stesse così come stabilito all'art.23. Ciò definito, il servizio sociale valuterà, in rapporto alle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza, l'eventuale quota a carico del richiedente e, ove previsto, degli eventuali obbligati per legge, e stabilirà di conseguenza la percentuale di partecipazione dell'utente.

2. Una volta accertata la percentuale di partecipazione e sottoscritto per accettazione l'impegno a corrisponderla all'erogatore del servizio, l'utente riceverà un voucher dell'ammontare del costo complessivo detratta la quota a suo carico (e degli eventuali tenuti per legge, se previsto).
3. L'adempimento dell'obbligo di pagamento della quota a carico dovrà essere dimostrato all'Amministrazione Comunale tramite presentazione di attestazioni di pagamento. L'eventuale inottemperanza all'obbligo del pagamento della quota a carico comporterà la sospensione della erogazione del voucher.

Art. 27 - Revoca della scelta

1. Il cittadino utente che abbia operato una scelta per l'impiego dei voucher finalizzati all'acquisto delle prestazioni dovute è tenuto a rispettare il rapporto con l'agenzia individuata per il periodo che sarà meglio definito nei successivi sub-regolamenti specifici. La volontà di modifica della scelta operata dovrà essere espressa con almeno un mese di anticipo sulla data di cessazione del rapporto.
2. La richiesta di modifica della scelta deve essere trasmessa per iscritto all'agenzia fornitrice e al Comune nei termini suddetti.
3. In caso di risoluzione del contratto – come da art. 1453 e ss. del C.C. - tra utente e agenzia accreditata, le parti dovranno darne immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Art. 28 - Durata di utilizzo dei voucher

1. I voucher assegnati dovranno essere spesi compatibilmente con il progetto definito, entro il periodo di tempo stabilito nel singolo titolo di acquisto .
Nessun compenso sarà liquidato alle agenzie che abbiano erogato prestazioni a mezzo voucher al di fuori delle scadenze previste.
I voucher non sono scambiabili né cedibili ad altri utenti del servizio.

Art. 29 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo della pubblicazione come previsto dall'art.10 comma IV dello Statuto Comunale.